Serie I.

Categoria II.

Volume 3º

yhs

Qui de sotto Seguitano Le Rubriche delli presenti statuti del officio delli danni dati della Università delli sindicato del Castello de Rasiglia: &c.

Del Modo che debbia tenere l'offitiale delli dani dati — R. j

Delli Accusati dello dano fatto manualmente — R. ij

Delli Accusati dello dano fatto con bestie — R. iij

A chi aperteine provare quando l'accusato nega la ppreità et — R. iiij

Chi deve essere Consultore delli offitiali nelle cose dubbie — R. v

Che in uno Accuso possa ponere quante persone vole accusar — R. v.

De quilli che possono Accusare li danni dati — [illegible]

Che non se Mettano bestie descadute in prati — [illegible]

Delle citationi et Contumacie delli d. dati — [illegible]

Che l'offitiale sia tenuto andare alloco a petitione delle parte, o di una de esse: — [illegible]

Delli Arbori pendenti sopra casa terra, vigne o possessione altrui — [illegible]

Delli Arbori che stanno nella possessione altrui ——— R.c. xi
De chi remouesse ò extrahesse alcuno termine ——— R.c. xij
De chi remouesse alcuno termine del comuno ——— R.c. xiij
De chi vendesse parte della possessione et no
si seruasse la via ——— R.c. xiiij
Capitulo della Stima Generale ——— R.c. xv
Delli pigni tolti per li dani dati ——— R.c. xvi
Del salario della executione delli pigni ——— R.c. xvij
Del Arbitrio di chi venesse alcuno dano ——— R.c. xviij
Del Modo de quelli Che volessoro raccusare
quello che l'hauesse accusato ——— R.c. xviiij
Che Il padre sia tenuto per lo Figlio ——— R.c. xx
Come si possano fare le gratie delli dani dati ——— R.c. xxi
De chi fosse trouato dar dano personalmente ——— R.c. xxij
De quelli che si trouassiro dar dano de Notte ——— R.c. xxiij
Del Modo di riscotere le pene ——— R.c. xxiiij
Del Modo & della forma di procedere de
simili ad simile ——— R.c. xxv

Della pena di quelli che occupassino ò guastassino alcuna via — Cap. xxvi

Della pena di chi mandasse a pascere alcuna generatione di bestie senza pastore — Cap. xxvij

Della pena di chi intrasse in vigna altrui — Cap. xxviij

Della pena di chi ricolasse agresta overo uva — Cap. xxviiij

Della pena di quelli che facessino danno nel pastino — Cap. xxx

Della p.a di quelli che tagliassino perguli ò arbori dove fussin ditti perguli — Cap. xxxi

Della pena di chi levasse uve appese in casa in nanti vendembie — Cap. xxxij

Di chi tenesse cani senza vincino — Cap. xxxiij

De quelli che fossino trovati a dar danno in meta ò in barconi di alcuna generatione di biado — Cap. xxxiiij

De quelli che daranno danno nel biado personalmente — Cap. xxxv

Della pena de quelli che daranno danno in canapa ò lino — Cap. xxxvi

Della pena di chi togliesse Cannaviccio — K° xxxvj

Della pena che chi cogliesse fave fasole ò simili frutti — K° xxxvij

Della pena da chi cogliesse frutti altrui — K° xxxviij

Che nessuno minore di xiiij Anni possa arricare alcuna generatione de frutti — K° xL

Della pena di chi intrasse in orti di altri murati ò simili — K° xLi

Della pena di chi darà dano in selve altrui — K° xLij

Della pena de chi darà dano per le possessioni altrui — K° xLiij

Della pena de chi darà dano alle apa — K° xLiiij

Dello dano dato co' pulli ò simili Animali — K° xLv

Che si possa dar licentia del suo — K° xLvj

Della pena de chi darà dano in prati signati ò usati di falciare — K° xLvij

Dello Giuramento debbia dar lo Sindico alli Homini della sua Villa — K° xLviij

Che se possa accusare nò obstante che lo danno fosse fatto passati doi mesi ——— R.° xLviiij

De Chi daesse danno cō bestie in vigne Altrui ——— R.° L

Che la villa nò sia tenuta ad pena se dallo Malefattore d'un mese delli doi — R.° Lj

Della Malitia et Negligentia delli sindici — R.° Lij

Dello Mozzare dello legname ò Arbori ——— R.° Liij

Dello Strampollare, ò Mozzare vite altrui ——— R.° Liiij

De quelli che taglessero de correnti in selvi altruj ——— R.° Lv

Dello fare delli Magholi in vigne Altrui — R.° Lvj

Dello Cavare ò Mozzare Arbori fruttiferi — R.° Lvij

Del Modo del pegnorigiare li danni dati — R.° Lviij

Delle Bestie che daessero danno al tempo del le sementi in biado altrui ——— R.° Lviiij

Dello scracquare delle possessioni acquose — R.° Lx

Dello retrare dello accenso ——— R.° L

3v

Delli prati de doi stara o da doi stara in giù — R. LXIJ

Del danno dato in vigne co bestie dal p.o dì de Aprile fino all'ultimo dì Maggio — R. LXIIJ

Della pena de chi cavasse pedimini de Arbori & fruttiferi — R. LXIIIJ

Che non si getti in vie ò stradi alcuna generatione de terreno — R. LXV

Che non si possa impedire alcuno sciacquatoro de Acqua — R. LXVJ

Che l'Acconciare delli stradi & cavare delli fossati lo faccia li lavoratori delle possessioni — R. LXVIJ

Come se debbiano Acconciare le vie vicinali — R. LXVIIJ

Che non si possano impedire le vie vicinali — R. LXVIIIJ

Che tutte pene le quali si applicano nel presente Antuto al Commune di Foligno, se intendano essere applicate al Commune, Sindicato, et Università de Castello di Rasiglia — R. LXX

Della pena de chi cavasse fossato senza licentia del vicino — R. LXXJ

Contra forastiero che darà danno per serrature colle bestie — R. LXXIJ

Della pena de chi retiene porci ~~tr~~ dentro li confini — R. LXXIIJ

Della pena contra forastieri — R. LXXIIIJ

Del modo Che debbia tenere Lofficiale Rub.a p.a

In Primis. Diciamo et ordiniamo che l'offitiale delli dani dati presente et quelli che per li tempi saranno nel principio del loro offitio dopo lo giuramento receuto debbia et sia tenuto sotto pena del giuramento, et di lire dieci de denari del suo salario bene et legalmente exercitar lo suo officio predetto, In exequendo et facendo exequire tutti et singuli processi inuentioni denuntiationi et accusationi, le quali trouara accese et non casse delli libri de suoi predecessori et nello offitio di ditti dani dati: Et le pene et le emende farle peruenire alle mano del depositario delli ditti dani dati per bollette infra quello

4v

termine che si contiene nelli infrascripti statuti
senza alcuno premio oltre quello che li fosse
deputato et non facendolo gli sia pena nel
suo salario: Et sia tenuto tutte et singule
sue inventioni denuntie accuse & processi
fatti dinanti da lui mandargli ad execu
tione: Et fare pervenire le pene et le emende
alle mano del ditto depositario infra lo ter
mine di sexanta dì come nelli infrascrip
ti statuti si contiene sotto la ditta pena:
Et sia tenuto nel principio del suo officio
fare un libro autentico et ordinato nello
quale sia tenuto de scrivere tutte et sin
gule inventioni denuntie accuse et pro
cessi de dani dati: Sia ancho tenuto
~~[illegible]~~ tutte le executioni mandare
per via de bollette al depositario di
dani dati & per altra via non possa ne
debbia mai quelle pene fare pagare:

Et quelli riscotere secondo si contiene nelli in
frascripti Capitoli delli ditti Statuti parti
cularmente — Sia tenuto stare conten
to allo salario à lui deputato & piu oltre
non possa domandare cioè pagamento
de extimatori per cassature de danni
dati, ó de contumace, o de simili casioni:
excepto per la examinatione de testimo
nij per la quale possa torre soldi cinqui
per testimonio dalli parti quando si li
tigasse della proprietà della possessione
ó via, o signati, o altro che testimonij che
bisognasse examinare per declaratione del
fatto et altramente togliendo o facendo per
altra via alcuna simonia, caschi in
pena de libre dicce de denari del suo
salario o altra intrata che havesse per
ciascheduna volta et per ciascheduna persona

5v

Et lo ditto offitiale non possa admettere ne acceptare alcuna licentia de daño dato da alcuna persona contra la forma delli ditti statuti sotto la ditta pena. Et sia tenuto ad fare observare tutti et singoli capitoli che se contegono nello ditto statuto sotto alli predditti peni. Vi

Delli Accusati dello daño fatto manualmēte. R. 5

Item ordinamo che qualunque accusato denuntiato onvero dato per malefattore manuale lo vorra excusare debbia prima havere fatto el depositato de lire dieci de denari al depositario delli dani dati: et poi si possa excusare in questo modo, cioè che prima debbia giurare nō havere fatto il ditto daño, et poi provare nō haverlo fatto

Et così sia tenuto: et no' provando non haverlo
fatto perda le ditte diece livere et oltra a
le ditte diece livere paghi allo Accusatore
per lo suo giuramento soldi diece: et sol
di dece al Comuno per la pena. Et qua
do lu Accusatore proverà el danno esser dato ef
fettualmente, ma non se provi haverlo
dato lo Accusato, overo altra persona
in questo caso oltre le ditte undece livere
sia obligato lo Accusato la mità della pe
na al Comuno et la mità della emenda
al padrone secondo li Statuti li quali tra
xano le pene et emende. Ma se se provas
se legitimamente el danno esser dato per
l'Accusato allora le ditte undece livere non
obstante sia obligato alla integra pena
et emenda della quale nelli Statuti se
contiene. Et caso si provi il danno
dello Accusatore, o denuntiatore ut sup[ra] di
nero, cada in pena il ditto Accusatore

o nero denuntiatore, o datore per Malefattore
de livre vinticinq[ue] de denari da applicarsi la
mità al Commune, et laltra mità allo offitiale
delli dani dati che trovasse el ditto fraudo:
et per emenda della iniuria allo Accusato
denuntiato, o dato per Malefattore debbia pa
gare livre diece de denari: Et caso se tro
vasse il dano essere vero et provassesse che
lo ditto Accusato, o denuntiato, o dato per
Malefattore non havesse fatto esso allora l'
Accusatore, denuntiatore, o datore per Malefattore
sia tenuto ad quella pena che dovesse pagare l'
Accusato denuntiato o dato per malefattore
quando fosse provato veramente che havesse
fatto tal dano: et lo ditto Accusato denuntiato
o dato per Malefattore sia absoluto della pena
et della emenda et de ogni altro pagamento: Et
tutte le sopradette Capitolo se intenda solamente
ni dani fatti manualmente.

Delli Accusati dello dano fatto con bestiame. Rx. iij.

Item qualunq(ue) persona sera Accusato de
nuntiato o, dato per Malefattore del dano dato
con bestie, et de qualungua generatione
de bestie, volendo scusarse non hauere fat
to il ditto dano con suoi bestie: Se deb
bia in cio tenere tutto l'ordine et lu modo che
sone nello soprascripto proximo Capitulo
doue si tratta de dani manuali: Reservato
che doue dice che se debbia fare il deposito de
liuere diece che in questo caso del dano delle
bestie debbia deporre solamente liuere Cinq(ue)
de denari. ¶ Item che in questo casu delle bestie
la emenda se intenda debbea refare al pa
drone secondo la stima de doi boni homi
ni da essere eletti dallo ditto officiale delli
dani dati in tutto laltro come e ditto nel
Capitulo precedente se debbia obseruare:
et Ancora in questo casu.

7v

Item se lo ditto Accusato o denunptiato, o vero dato per Malefattore tanto mannali quanto con bestie non se volesse excusare nelli modi suprascripti allo Accusatore, o denuntiatori, o datori per Malefattore se debbia dar fede insino in soldi dieci per la pena del Commune et per la emenda del padrone dieci altri soldi: Et da questo in su considerata la contumatia dello Accusato denuntiato, o dato per Malefattore non excusandose infra lu termine gli sera statuito dalli offitiali: Et non volendo l'Accusatore, denuntiatore o datori per Malefatto re o quello a chi sera dato per Malefattore se stimi il ditto danno, allora se debbia far la stima del ditto danno per doi legitimi stimatori da esser eletti per lo ditto offitiale: Et con giuramento che debbiano secondo la loro conscientia esti mar, et li ditti estimatori non habbiano ne premio ne mercede: ~~et con giuramento~~

Et nel ditto casu nel dano delli bestie la pena del
Comuno se intenda esser secondo la taxatione delli
Statuti et la emenda secondo la estima se fara per
li ditti (dai) estimatori: Ma quanto al dano manuale
se intenda quanto alla pena et la emenda secondo
alla taxatione delli Statuti ¶. Item che in tutti
dani personali cioè manuali quando quillo
ha riciuto el dano volesse piu presto se estimasse
el dano & far la estima, che alla taxatione
dello Statuto, el possa far perche porria esser
sema maggiore el dano che quillo taxa lo sta
tuto.

Ad Chi appertene provare quando l'accusato nega la propieta: et chi dene eè consultore delli offitiali ne le Cose dubbie. ... LX.IIIJ

Item che quando alcuno comparesse ad excusarse
della accusa dennata, o inquisitione o vero che
fosse dato per Malefattore dell'Sindico. Et volesse
negare la propieta della possessione sopra la
quale se dice esser il dāno dato appertenere al
lo Accusatore o vero a colui de cui se dice
allora fatta la ditta negatione se intenda hane
re il Carcho del provare esso Accusatore, o
vero colui ad cui instantia se procede: et ba
sti provare la ditta propieta per catasto del
Comuno tanto ad una parte quanto all'altra
con la possessione sua, o che moi Auctori de
quillo Anno nel quale se dice esser dato el dāno:
¶. Item che basti el titulo colla possessione
del ditto Anno, o vero la possessione di cinque
Anni senza titulo: Et che l'Accusatore caschi
in pena di Cento soldi se non provara la pro
pieta esser sua nel ditto Anno: Et se l'

Accusato che ha negato la propieta alla Accusatore gli sera provata per lo Accusatore per alcuno deli modi giuridici, o altri legitimi modi allora è contra l'accusi in pena di soldi Cento lo ditto Accusato.

Che in una Accusa possa ponere Quante persone vole accusare. R.ᵒ V.

Item ordinamo che ad Ciascuna persona sia licito Accusare & ponere quante persone vorra in uno libello di Accuse, o in una Accusa: Et lo ditto offitiale sia tenuto scrivere, o fare scrivere d'uno medesimo dano, o luoco, o in piu dani o luochi.

De quilli Che possono accusare li dani datj. R.ᵒ Vj.

Item ordinamo che ad Ciascuna persona da quattordici Anni in su sia licito & possa accusar li dani dati nelli loro possessioni: ¶ Item tutori et Curatori, et procuratori di Chiesie Hospitali & Monasterij, & Università figlioli & Nepoti maggiori di quattordici Ani: Affittaroli et fructuarij similmente possano accusare li danj dati: Et li lavoratori procuratori o famigli con licentia expressa delli padroni denunci allo ditto offitiale.

Che non se mettano Bestie discadonte In prato. R. vij.

Item ordinamo che se Alcuna persona mettesse alcuna bestia discaduta o malsignata, o sana in prato, o altro luogo senza pastori, et essa fosse trovata o morta, o tolta che li villi o Castella proxime siano tenuti ad menar pena del Comuno o emenda di padrone della ditta

Bestia discaduta o malsagnata o sana ne per alcuno modo si possa per ditta cagione condanarí. ~

Delle Citationi et Contumacie delli danni dati ~ R. viij ~

Item ordinamo che se alcuno fosse citato per una volta personalmente overo due volte a casa per qualunq danno dato et non compa risse ad excusarsi che tal dano dato denag allo offitiale infra lo termine della Citatione sia tanto per legitimo confesso & convicto de esso dano dato quanto che si fosse per testimonii provato: No obstante alcuna exceptione: et che in una Citatione personale sia peremptoria: et questo se intenda quando che la Citatione si debbia commetter per lo offitiale personalmente et che per li tempi serano. ~

10v

Che l'offitiale sia tennuto ad andare alloco ad petitione delle parte o de una de esse. Cap. viiij

Item ordinamo che se alcuno fosse accusato del dano dato et negasse lo ditto dano non ee dato che l'offitiale sia tenuto per giuramento et ad pena de lire vi dece de denari del suo salario de andare allo ditto loco ad petitione dello accusato o de che se lo addimandasse ad vedere se lo dano e evidente o vero apparente: Et se trovasse lo dano non essere evidente o vero apparente e se sia tenuto de far pagare quella pena et emenda che se contiene nelli statuti. Et che l'accusato fosse tenuto de pagare se lo dano fosse stato fatto et per lo giuramento falso come se contiene nel caso del presente statuto de tal materia parlante: Et se trovarà lo ditto dano evidente et apparente allora lo ditto offitiale debbia condennare lo ditto accusato secondo la forma delli capitoli del presente statuto de tal materia parlante.

Delli Arbori pendenti sopra casa terra, o vigna, o possessione de altrj [illegible] .x.

11r

Item ordinamo che se alcuno arbore o sepe appendesse o se extendesse sopra ad casa terra vigna o possessione altrui, quello del quale è la possessione terra o vigna o casa possa le ditte arbore o sepe mozzar o remouere: Et etiamdio quel tanto che è sopra la casa terra o vigna o possessione pendesse o sepe o arbori da otto dì inpoi che al suo vicino del quale fosse le ditte sepe o arbori haverà denuntiato o protestato che le ditte arbori o sepe pendenti sopra la casa terra vigna o possessioni debbia haverle mozzata remossa o levata: Li quali otto dì passati gli sia licito de tale denuntiatione esso arbore o sepe mozzar et remover cioè quel tanto che è sopra la casa terra o possessione pendesse: Et dello tale mozzar o remover lo ditto tagliatore o remouetore non se possa

Accusarı ne Contra dj lui procedere: Et si fosse Ac
cusato dello ditto mossare per nisuno modo lo
Accusatore sia udito: Et l'offitiale delli danni
datj ad petitione de quello sopra la cui casa
terra Vigna o possessione li ditti Arbori o sepi
pendesse sia tenuto de andare o mandare lo suo
offitiale o balio a remouer et mossare tutto quello
che pendesse sopra Casa o possessione dj quello
che domandasse la ditta remotione: Et l'offitiale
che gli Contrafacesse o fosse negligente deno
mandare ad executione lo ditto Capitulo Cada si in
pena dj soldi Cento de denari del suo proprio
salario da applicarse al Comuno de Rasiglia:
Et nelli Casi del preditto Capitulo parlanti de
Arbori o sepi pendenti sopra l'altruj non se possa
allegare prescriptione de tempo per nisuno modo
sotto la pena de soldj Cento de denari per ciascu
na uolta se contrafacesse

Delli Arbori Che stano nella possessione altrui R.xi

Item ordinamo Che qualunq persona havesse alcuna arbore o arbori nella possessione altrui sia tenuto et debbia vender la ditta Arbore o Arbori à requisitione de Colui di Chi fosse la possessione colendimento et ragione del Arbore o Arbori, et del prezzo de essa Arbore stiesse allo arbitrio da doi Amici eletti communamente da ambedoi le parti o veramente delli vicini delle possessioni senza alcuna frande: Et se colui del quale fosse la ditta Arbore la volesse vendere et colui no la volesse comprar lo possa far Constrenger chi la Compri: Et se Colui de cui fosse l'Arbore havesse fatto alcuno contratto de essa Arbore ad alcuno Stranio o forastiero se debbia costrenger gli offitiali de danj dati et sfangli a revender a Colui de chi fosse la possessione dove l'Arbore staesse no obstante alcuna exceptione: et questo se proceda sumariamente senza petitione et oblatione de libello et simplice petitione delle parte.

De Chi remonesse o estraesse alcuno termine. R.x.xij:

Item ordinamo che per confusione de confini differsioni et de scandoli soglhiono nascere, li qual cose le piu delle stade soglhiono advenire et occorrere per la malvasita de coloro che movono li termini: Et ad cio che coloro che movono li termini sieno puniti. Ordenamo che nisuna persona habbia ardire ne per nisun modo presuma comovere ne mutare alcun termine de confini: Et se alcuno contrafacesse sia punito et condamnato per lo offitiale delli danni dati in libre de ce de denari per ciascuna volta. et per ciascheduno termine mutato o comosso senza presentia de coloro li quali ce havessero interesse et senza presentia dello offitiale: Salvo li circonstanti ne fossero daccordo tra loro.

De Chi Remonesse alcuno termine del Communo. R.x.xiij.

13r

Item ordenamo et per la presente legge fermamo et dechiaramo che niuna persona sia di tanta presumptione ni habbia tanto ardire di movere o cavare alcuno termine comuno senza licentia o presentia di coloro alli quali appertene alla pena di libre dece di denari per ciascuno che contrafacesse et ciaschuna fiata et per ciascuno termine: Et che si debbia esso fatto su ditto admovente o extrahente alcuno termine commendare per lo offitiale delli danni datj: Et che niuna persona habbia tanto ardire et per nisun modo presumi toccare o vero lavorare appresso al termine per un pede di pertica et chi contrafacesse per ciascuna volta se punisca et condamnisi per lo ditto offitiale delli danni datj in soldi quaranta de denari da applicarse al Comuno di Raggiolo: Et che delle ditte cose l'offitiale delli danni dati

possa Cognoscer et veder: Et niente di meno
colui il quale habbia fatta alcuna novità appres
so lu ditto termine Commune o vero termine o
vero semita appresso da Alcuno vicino suo:
la quale novità in alcuno suo vicino o vero
in alcuna sua ragione preiudicasse sia tenu
to et debbia al tutto remover alle sue spese ogni
novità che havesse fatta ad petitione di chi la
domandasse: Et se alcun danno Colui appres
so del quale fusse la possessione fosse fatta
alcuna novità sostenesse o vero per alcuno mo
do recevesse. quello che l'ha fatto sia tenuto et
debbia a quello che ha riceuto il danno integra
mente sodisfar et emendar lo ditto danno a
comandamento et dechiaratione dello ditto offi
tiale delli Sindaci o vero di Ciascuno de sua fa
miglia presente et advenir alli quali fossero
domandate le predicte cose: Et estrahere et
conservar per ogni tempo senza danno colui che

Hauesse riceuto il dano: Et che le Cose predicte
siabbiano sempre loco nel presenti preterito et
futuro. Et se procedesse contra Alcuno, o mu
tatore de alcun termine se debbia star et crede
re allo ditto Accusante contra testimonij degni
de fede probanti solamente la fama de Colui
contra el quale se procedesse hauere tratto com
mosso o mutato o misso in altro loco lo ditto
termine o vero che habbia fatte le predicte co
se senza volunta del vicino lu quali se com
damni et se pconna in nella pena predicta
per ciascuno termine et per ciascuna volta. Et
se fosse prouato de veduto tal contrafaciente se
comdanni in libre vintiliiij de denari per cias
chuno termine et per ciascuna volta senza
prescriptione la quale nella remotione delli
termini non ce possa allegare.

De Chi vendesse parte della posse sione Et no se seruasse la via. R. xiiij

14v

Item ordenamo che se alcuna persona della
Città o Contado o distritto de Foligno o habitante
havesse possessione verso la via publica o vicinale
per la quale havesse ragioni da essa possessione et
vendesse parte della ditta possessione, la qual parte
fosse appresso alla via publica o vicinale et in ta
to che la ditta parte della ditta possessione veno
nisse allo ditti venditori ne havesse via pu
blica o vicinale, et tal venditori non se l'
havesse servata la ditta via nel contratto della
vendita della ditta parte della possessione che
al ditti venditori sia licito et possa addimandare
la via per lui vendita allo ditto comparatori che
li venendo a esso venditori la ditta via: et lo
ditto comparatori della ditta via sia tenuto ad
vendendergli et consignarli la via della ditta pos
sessione lo andare et lato per lo iusto prezzo per gli
parte che sia meno dannosa allo ditti comparatori

Capitulo della stima generale. Rc. XV.

Item ordenamo che chi volesse far stimar lo suo daño si debbia far dar doi estimatori dallo offitiale delli dine datj: li quali lu possa lo ditto offitiale costrengerli ad giurar de far la stima giustamente secondo la loro conscientia et stimar sotto pena de vinti soldi.

Delli pigni toltj per li dannj datj. Rc. XVj.

Item ordenamo che l'offitiale presente et quilli che per li tempi serrano, habbiano arbitrio et podestà delli pigni toltj ad quillj che haviessiro dato daño personalmente, tanto nelli possessioni altrui per la pena del Comuno et per la menda del padrone retenergli per tempo de dece dj dalo che haverà fatta la execatione.

et da dette pene poi non essendo rescossi per ma
lifattori et damnidanti personalmente gli sia licito
et debbia alla pena de livre dieci de denari
del suo proprio salario impegnarli al giudice
li pegni de ciascuno una col depositario del
Communo per la pena del Communo, et per la emen
da del padrone, la qual pena et emenda
degga fare venire alle mano del depositario
sopradetto. Et esso depositario ne debbia te
nere conto una col lo officiale predetto delli danni da[ti]

Del Salario della executione delli pigni. Rubrica xvij

Item che allo presente officiale delli danni dati
et ad quelli che per li tempi seranno ne sia licito
toglière per salario suo, o de suo officiale, o
famiglio piu de sei denari per pegno et per
bestia dudici denari, tanto nella Citta di Foligno
quanto che per lo suo contado, o destretto, alla

pena de rendere dicti denari del suo pro
prio salario: Et questo se intenda quando se
facesse la executione contra quilli che per
sonalmente o con bestie havessero dato danno per
la pena del Comuno et per la emenda del pa
troni.

Dello Arbitrio de Chi recevesse alcuno dano. m. R. xviij

Item ordenamo Che allo offitiale delli dani
dati et ad ciascuno padrone della possessio
ne sua o lavoratore trovara alcuna persona
dar dano personalmente o con bestie nella sua
possessione, possa et sia li licito tolli li pani
arme o de menar bestie che li dessero dano
o che l'havessero dato nella sua possessio
ne et quelli assignar allo ditto offitiale de
dani dati in termine de doi dì: Et esso of
fitiale non le possa render salvo prima non

Habbiano pagato la pena al Comuno et la emenda
al patrone dechiarata per li ditti Statuti che de
tal dano parlano.

Del modo de quelli che volessiro reaccusare quello l'hanesse accusato. Cap. XVIIII

Item ordenamo che qualunque persona fosse accusato de nanzi
allo officiale de dani de haver dato dano nella
possessione dello Accusatore personalmente, o vero per bestie, non possa ne sia lecito reaccusar il ditto
Accusatore de alcuno dano dato infra termine
de un mese dal dì della prima Accusa comenzando, ne al suo giuramento sia creso infra
lo ditto tempo: Salvo non provasse legitimamente
per doi testimonij lo primo Accusatore predicto
haverli dato dano: Et Alcuno accusasse contra
la forma di questo Capitulo non sia udito et de
ragione non tenga, non obstante alcuno de questo
Statuto in contrario parlante.

Che Il padre sia tinnuto per lo Figlio. III. ℞.xx.

Item ordenamo che in tutte pene delli dani dati che se facissiro et delli emende delli padroni: Sia tinnuto Il padre per lo Figlio: El Tio per lo Nepote: El Nano per lo Nepote: Et uno fratello per laltro fratello demorando insieme ad uno Foco: Et la Madre per lo Figlio, et ogni altra Consanguinita che stesse o coabitasse insieme: et lu padrone per lo fanti advenga che fossero minori de quattordieci Anni.

Come se possono fare le gratie delli dani dati. III. ℞.xxj.

Item ordenamo che in tutti li dani se commettessero o facessero per alcuna persona della Citta Contado o destritto de Foligno, non se possa fare alcuna gratia per li Signori Priori ne per lo offitiale delli ditti dani, ne per chi appertenesse salvo.

De Chi fosse trouato dare daño personalmente · R · XXIJ ·

Item ordenamo Che se per caso Alcuna persona fosse trouata far daño personalmente in posses sioni altruj dallo offitiale delli dani dati co ghiendo frutti o guastando Arbori de dì o de notte lo debbia Consegniar al Cancellero del Com muno in termine de quattro dì: alla pena de liure diece de denari del suo proprio salario da applicarse al Communo: et che lo sopradicto Cancelliero lo degga legger nello Arengo et el primo Consiglio che se farrà de quillj dì.

De quillj Che se trouassiro dare daño de notte · R · XXIIJ ·

Item ordenamo Che l'offitiale presente delli dani dati et quilli che per li tempi seranno se trouasse de notte Alcuna persona che per sonalmente o con bestie daesse danno o no

In possessioni alcuni, o in orti: posto che non fosse
trovato nel dar del danno, overo che solamente
fosse trovato de notte senza legitima Cagione
de Andar, la qual Cagione quello che fosse
trovato debbia provar: lui debbia pigliar et
menar la bestia: et in quanto nol potendo pi
gliar debbia investigar haver el nome: Et
esso offitiale nel presente dì debbia far
bandir nelle scale del palazzo del podestà
Che qualunque persona havessi receuto danno
in quella contrada dove il ditto Malefattore
fosse stato trovato de notte lo debbia haver
notificato al ditto offitiale infra termine
de quindici dì: Et retrovandoli haver
dato danno ad alchuna persona debbia constren
gere lo ditto Malefattore ad fargli pagar
la pena secondo lo statuto dove le simile
pene et emende se contengono: Et di que
sto se creda et stiese allo giuramento del

18v

padrone che haressi receuto il dano in quella contrada doue el Malefattore fossi stato trouato de robbe: Et l'offitiale che lo trouara hab bia tre parte della emenda del padrone.

Del modo de riscotere le pene

R. XXIIIJ

Item ordenamo che l'offitiale presente delli dani dati et quelli che per li tempi seranno sieno tinu ti et obligati sotto pena del giuramento et de libre dece de denari del suo salario da applicarse al Comuno, che tutti et singuli dani dati et Malefattori trouati per inuentione de esso offitiale o de sua famiglia, et denuntiati et accusati et condenati per suo offitio debbia co strenger à pagar tutte pene et emende se condo li Capitoli del presente Statuto nelli qua li fossero incorsi li ditti Malefattori et dani dani scripti nel libro de esso offitiale:

Et essi pene et emende nitermini ele quindena di continuj far venir alle mano del depositario delli dani datj infra termine de sexanta dj continuj: Et dopo luj hauere le bollette p le mano de esso depositario: Et si trouandose ciò p negligentia lo ditto offitiale no hauessi descosse infra li sopradittj termini oltra lo dittj dj sia tenuto nel suo sindicato ad essi hauessi receuto el dano et al Communo.

Del modo et della forma de procedere de simile ad simile. LXXXV

Item ordeniamo che l'offitiale delli dani datj pnti et futuri nelli dittj danj datj et contra quilli che daessero dano possa et li licito le proceder de simile ad simile nelli casi dove no se trouisse essere fatta expressa mentione nelli statutj del pnte volume delli dani datj. Si p inuentione come p

19v

6

Accuse fatte, et denuntie: Et che le faranno le stia alla simplice parola de esso offitiale de quilli che trovara hauer dato dano personalmente o cō bestie sia tenuto et debbia punire, et comden nar al Comuno di Folig.o nella pena che si con tiene ni quilli Capitoli che di tal pena par lano. Alli quali lui farà la similitudine et equi peratione delli ditti dani, et far satisfare le emende al padroni secondo la forma de quilli Capitoli.

Della pena de quilli Che occupasfero o guastassero alchuna via. R.c.xxvj.

Item ordenamo Che niuna persona della Citta Con tado o destritto de Folig.e habbia tanto ardir et per niuna modo presumi dementire o occupa re o restengere et per alchun modo guastar alchuna via publica o vicinale posta nella Citta Contado

o destritto de Folig.o alla pena et sotto la pena de li

ure dieci de denari da applicarse al Commino de

Folig.o Et chi lo ditto offitiali ipso facto debbia

costrengere lo ditto Malefattore ad racconciare

le ditte vie vicinali publiche o sendere o stra

de che havesse a ristrette occupate o vero guasta

te per alcun modo, alla pena de liure cinq. del

suo proprio salario da applicarse al Commino de

Folig.o: Et che lo ditto offitiali sia tenuto et deb=

bia Cognoscere terminar et definir et senz

tar tutti et singuli strade et vie publiche

et vicinali et sendieri ponti et fonti et delle

loro Cortine et ragioni et termini et de ciascuna

che loro Levassero posti nella Citta Contado o de

stritto de Foligno: Et esse strade et vie publi

che et vicinali, fonti, et ponti, et sendieri et le

loro Cortine et ragioni, Levate et termini, li

debbia far mantener guardar et obser

uar in tale che non se guastino per niun

modo Ma ogni presto farle racconciare:

20v

Et ad chi contrafacessi possa lo ditto offitiale imponer pene et bandi como a lui parera sumariamente senza alcuno strepito et figura de giuditio debbia far venir le ditte pene alle mano del ditto depositario delli danni dati

Et l'offitiale sia tenuto et debbia per vincu lo de giuramento et sotto la infrascripta pena ad ciascuna persona della citta contado o de stritto de Folig.º dar et assignar la via landa ta et lecito a chi la domandassi per andar alla sua possessione posta nel territorio de Folig.º per la possa con soma o senza soma libera mente andar et ritornar se non havessi on de potessi andar et ritornar liberamente et comodamente alla sua possessione. La quale via itiner et atto lo ditto offitiale debbia dar et assignar ad coloro che la domandassero et ad quelli che non l'havesse ro per alcun loco piu appresso et meno dannoso

verso la via publica: Et quanno notte esso
offitiale o altri de sua famiglia sera domá
dato senza alcuna petitione, ma summaria
mente senza strepito et figura de Giudicio
sia tenuto andar allo ditto loco nello quale
la ditta via itiner et altri le domandasse
ad petitione de ciascuno la domandasse
personalmente ad veder et informasse in cias
cun caso, delli sopraditti casi et ad cias
cuno caso, pertinenti allo suo offitio, la
pena del giuramento ditto et de liver dieci
de denari. Alla diffinitione et declar
ratione del quale offitiale et terminatio
ni sestia, alla pena de liver dieci de
denari per ciascuno et per ciascuna stata
che le contrafacesse o contravenisse per
ciascuna delle parti. La qual pena se deb
bia applicar al Comuno de Foligni. Et
l'offitiale che per li tempi sera, sia negli
gente nelle preditte cose sia tenuto alla
sopraditta pena alla quale nel suo

21v

Sindicato per li Sindici sia condannato: Salvo
che se lo ditto offitiale de danni dati pronuntiasse
alli declarassi et diffinissi, o vero sententiassi sopra alcuna via, o terminatione o vero confini della quale fossi alcuna controversia o vero alcuna persona denanzi ad esso offitiale et alcuna delle parte se sentesse gravata per li sia licito appellarse et recorrer et per lo sapiente elegger el Giudice della appellatione della Citta de Foligno infra lo quinto di dal di che lu ditto offitiale delli danni dati havessi pronuntiato et declarato. Lu qual Giudice dellappellationi sia tenuto la ditta appellatione diffinir infra quindici di dal di della appellatione fatta computando et ad quella sententia se debbia stare et non se possa piu ne de iniquita ne de nullita dire ma debbiase mandar ad executione — Anchora che in tutti et singuli casi sopraditti et in tutti Capitoli delli statuti del Comuno de Foligno enqualunque

parti parlasse delle vie, strade, sennite, ter
mini, ponti, et fonti et delle loro confine:
nelli quali al Giudice del podestà o al
podestà o al Giudice dell'appellatione o
allo suo offitiale fosse data alcuna podestà
de cognoscere et diffinire delle predit
te cose o alcuna di esse in nelli ditti casi o
alcuno de essi, o dependenti da essi per
qualunque modo o forma se sia, lo sopra
ditto offitiale delli dani dati presente et
che per li tempi serà sopra lo ditto offitio
de dani dati vie, sennete termini fonti
et ponti in favore de tutti lo loro offi
tio s'abbia, et debbia havere per vigore
del ditto Statuto piena autorità et po
destà cognoscere et diffinire et termina
re, et condennare pene et bandi imponere
como parrà ad esso offitiale secondo
la forma et tenore del ditto Statuto:
et li ditti Capitoli sieno sancti come

22v

Che de lo ditto offitiale se facci libro spetiale mentione: et che lo ditto offitiale sia tenuto ogni mese de cercare tutte le vie publiche le vie vicinale termini ponti et fonti se ni alcuno fossi occupato guasto, Anuito overo subtratto per tutto il contado de Foligno: et chi trovasse havere contrafatto punirlo secondo la forma delli Statuti: Altramente essendo negligente sia tenuto nello sindicato.

Che nissuna generatione de bestie se possa mandare ad pascere senza pastore. R. XXVij.

Item ordenamo che nissuna persona debbia mandare bovine, cavalline, muline, asinine, caprine, pecorine, porcine et simile senza pastore alla pena de soldi cinque per ciascuna bestia grossa et soldi dui per ciascuna bestia menuta.

denesi nõ facessero alcun dano: Et facendo dano siano tenuti alla pena sotto scripta: della quale se farà mentione nelli altri Capitoli spetialmente: Et trouandosi li ditti Animali p l'offitiali li possa menar: et farghi pagar la pena: Et in questo se intendano li Animali ligati Affunati, ouero in pastorati. Saluo non fessero in dano che stan do siano tenuti alla pena et alla emenda.

Della pena de Chj intrasse in vigne altruj. Cap. XXVIIJ

Item ordenamo che nisuno persona debbia intrar in vigne de Altri alla pena de soldi X. al Comuno Et p emenda al patrone soldi XX. Aueng a che nisuno dano cio facesse: Et l'offitiali che lo trouasse o qualunq persona l'accusasse o de nuntiasse habbia la mità della emenda se è dicto. Et de notte se dupplichi la pena, et hab bia li tre parti della emenda et stiasi allo giuramento dello Accusatore o denuntiatore: Et questo Capitulo se intenda da Kl. de Aprile fino i Kl. de Nouembre inclusiue: Et questo nõ se intenda p quilli che andassero i via de quella possessione doue fosse trouato ne p vigne abbandonate che p tre anni nõ fossero

lavorate: Nelle quali facendosi alcun dano p[er] sona
mente o con bestie siano tenuti alla pena et alla
emenda come fosse fatto in prato: et a quella
medesima pena sia tenuto et cosi se intenda
questo Capitulo esser limitato ☞ et se
Alcuna persona fosse trovata per l'offitiale o
accusata o denuntiata da altri dar dano in vi
gne o vero in p[er]gule coglienda agresto o ve
ro uve o che le portasse oltra le sopra ditte pe
ne caschi in pena de soldi Cinq[ue] per graspo
onevo racemo in fine a graspi quattro et p[er]
emenda del dano al padrone soldi dieci p[er]
graspo o racemo. Et da quattro graspi in
su se dupplichi la pena et la emenda fine
nel numero de dieci graspi: Et da dieci
graspi fine in vinti graspi se quadruppli
chi la pena et la emenda: et debbia stare alla
Catena publicamente p[er] spatio de nesso [illegible]
la quale possa recomparare p[er] lire dieci de
denari: Et da vinti graspi in su caschi
nelle ditte pene et emende quadrupli
cate: Et mince [illegible] meno stia p[er] uno [illegible]

remissione alla ditta Catena: Et le sopra ditte pene et emende nelli sopra ditti casi se intenda de dì: Et de notte se intenda le ditte pene esser radoppiate in ciascuno delli sopra ditti Casi: Et l'offitiale chel trovarà habbia la mità delle ditte ~~pene e~~ emende in ciascuno caso delli so pra ditti Casi: Et de notte le tre parte delle sopra ditte emende et così ali Accusatori o denuntiatori.

Della pena de quilli Che arricasse agreste o vero vne. Cap. XXVIIII

Item ordenamo Che qualunq persona volesse arricar agreste o vero vue gli sia licito de arricar ne un graspo et non più della possessione sua: Et questo se intenda per quilli che sonno da quattordici Anni in su et da quattordici Anni in giù non gli sia licito de arricarne alla pena che se contiene nel sopra ditto Capitulo che parlano della pena de Coloro che gostiano vue della possessione alterij: Salvo non andassi accompagnato con padre, con madre con Avo o Ava, Zio o Zia, fratello

o sorella maggiore del ditto tempo: El quale
essendo trovato dal'offitiali giurati de Camerla
colta della possessione sua: Et l'offitiale che lu
trovassi debbia dar lo giuramento se la colta
in sua possessione: Et questo nò se intenda
de [illegible] vaccine delle quale se ne possa
arricar grappi dui et non piu intendendo
dole al sopra ditto modo: Et qualunq fosse
trovato o Accusato o denuntiato che por
tassi suso de Agresti o de uue o de rascca
che havessi fatta cada in pena per ciascheduna
na volta in libre cinq per la pena al Comuno
et in libre cinq per la emenda al padrone:
Et l'offitiali che lo trovasse o vero che à
lui fossi denuntiato o Accusato sia tenuto
alla pena de libre dieci de denari del suo
proprio salario de inquisizione contra
lo ditto Malefattori et ritrovar in che pos
sessione fossi stato il ditto danno et denun
tiarlo al padrone con autorità de sir
re et far prove alla corda el ditto

Malefattori finchi dechiarara ad chi sa fatto
dano: Et l'offitiale che la trovara, o chi tre
cusarra o denuntiara habbia la mita della
pena et della emenda dedj: Et de notte se
duplichi la pena et la emenda.

Della pena de quillj Che faces-sero dano nel pastino. R. XXX.

Item ordenamo Che qualunq persona daesse
dano in pastino de tre anni o da tre agni in
gio con bestie grossi rodendo o calpistando
casci in pena al Communo de soldi diece al Com-
muno p ciascuna fiata et p ciascuna bestia
grossa con le quale le mendra Cappe o porci:
Et per emenda soldi dui et mezzo per
magliolo al padrone: Et con bestie minute
casci in pena de denari dodeci; et p emenda
al padrone denari dodeci p magliolo: Et de
notte se dupplichi la pena et la emenda: Et
l'offitiale o l'Accusatore che la trovasse o
accusasse, habbia la mita della emenda dedj
et de notte le tre parte.

25v

Della pena de quilli che tagliassero pergule o arbori done fosse ditte pergule

℞ .xxxxj.

Item ordenamo che qualunq. persona daessi danno con alcuna generatione de bestie corrodendo strappollendo o tagliando pergule giovini caschi in pena de soldi .xx. da applicarsi al Comuno et per emenda al padrone soldi quaranta per ciascuna pergula ¶ Et se alcuna persona mannualmente credessi danno o carpessi o tagliassi o mozzassi gli sia pena libre cinq. de denari da applicarsi al Comuno per ciascuna pergula o arbore tagliato: Et per emenda al padrone libre cinq. Et se lu padrone non stessi contento la possa fare stimare: Et si de notte fossi fatto alcuno de ditti danni se raddoppi la pena et la emenda: Et lo offitiale che lo trovara o denuntiara o laccusara habbia la mità della emenda de dì et de notte le tre parte ¶ Adiungendo al

ditto Capitulo che dove dice Strappolando per
gule se intenda non remanendoce capo ni
uno: Ma se fosse solamente mosso qualche
capo remanendo la pergula Allora lo ditto Ma
lefattore sia tenuto dello ditto dano fatto con
bestie solamente alla estima se farà per doi
legitimi stimatori da esser eletti per lo ditto
offitiale.

Della pena de Chi hanesse vue ap pese in Casa nanti vendebie. R. xxxij.

Item ordenamo Che à nisciuno Cittadino Contadino o ha
bitante de Foligno sia licito ni possa tenere uve ap
pese de alcuna generatione de uve fuor de Fo
ligno in casa ni in Cappanna nanti concessa la li
centia del vendembiare alla pena de soldi dieci
per graspo da applicarse al Comuno. Et si da
quattro graspi in su ~~stia alla Catena per spatio~~
~~de meggo dì~~ fusse trovato se raddoppi la pena
fine in dieci graspi: Et da dieci graspi in su
stia alla Catena per spatio de meggo dì.

la quale possa recomperare per libre dieci de de-
nari: Et da vinti grossi in su stia alla Catena
senza alcuna remissione per spatio de undici
giorni et paghi le ditte pene: Et l'offitiale che
lo trovarà o l'accusatore che l'accusarà o denun-
tiarà habbia la mità delle ditte pene

De Chi tenesse Cane senza fer Truncino · m · R · XXXIIIJ

Item ordenamo che alcuna persona della Città o del
Contado de Folig.o da Kl. di Agusto fine ad Kl. de
Novembre exclusive possa né debbia tenere alcun
cane ~~senza~~ levorieri, bracchi, mastini o cani grossi
senza truncino grosso et sufficiente legato allo
collo, sotto la pena et alla pena de diece soldi.
Et se lo ditto cane senza truncino o con truncino
fosse trovato in alcuna vigna altrui, lo pa-
drone del ditto cane caschi in pena de soldi vin-
ti al Comuno: Et per emenda soldi XXX.ta al
padrone: Et de notte se dupplichi la pena et
la emenda: Et similmente se serà accusato o
denuntiato se procederà: Et l'offitiale

Che lo trovarà habbia la mità della emenda de dì: et de notte le tre parte: secondo se contiene nelli altri Capitoli dell'invenzioni. la quale vnaino debbia essere de mesura de sommessi longo.

De quilli Che fossero trovati dare dano in meta de alchuno biado. xxiv. R. xxxiiij.

Item ordenamo Che qualunque persona la quale fosse trovata o denuntiata o accusata che togliesse de barone meta o gironi alcuno manipolo o vero Covo de grano o de orgio o de spelta o de qualunque generatione de biado o Cappano o barcotta o bracciate o brancate de fave o de altro legume, che li sia pena per ciascuno manipolo. Covo o bracciata o Cappano soldi xx.ti de denari per la pena del Comuno et per la emenda del padrone soldi xx.ti de denari per ciascuno manipolo o Covo o vero bracciata o Cappano: et che sia licito ad ogni persona accusare denuntiare et credase al suo giuramento et habbia la mità della emenda del padrone: et lo nome suo sia tenuto secreto. et l'offitiale

Che trovasse li ditti Malfattori habbia la mità della emenda del padrone: Et de notte se duppli chi la pena, del Comuno et la emenda del padrone: Et l'offitiale che lo troverà o vero l'accusarà o denuntiarà habbia le tre parte della emenda nõ obstante altro statuto.

De quillj Che darãno dãno nel biado personalmẽte et con bestie

Item ordenamo Che qualunq persona darà dãno per sé o per altri in alcuna generatione de biado, paghi di pena al Comuno soldi cinq de denari et per emenda al padrone soldi dieci de denari: Et se alcuno carpessi o mettesse alcuna generatione de biado altrui et con seco le portasse, Cadisi in pena per ciascuna fiata del soldi vinti al Comuno et soldi vinti per emenda al padrone. Et se darà dãno in Croco, Canipa, o lino paghi de pena soldi dieci de denari al Comuno et per emenda al padrone soldi vinti: Et se in meta o barcone de ciascuna generatione de biado o legume

o Canipa o lino et con seco le portasse delle pos
sessioni de altri etiam dio Croco Zafarame
sia punito per ciascuna volta in soldi vinti
de denari per la pena del Communo et per emen
da al padrone in libre Cinque de denari: Et se
Alcuno coghiesse rischia o paglia de lana o pa
gliaro alcuni et con seco la portasse casesi in
pena de soldi Cinque de denari al Communo et
per emenda al padrone soldi dieci per cias
cuna soma et le notte se dupplichi la
pena et la emenda: Et se Alcuno daesse dano
in Alcuna generatione de biado o legume con
Cavalli, Bovi, porci, Asini, Muli, o simili per
questo paghi de pena per ciascuna bestia et
per ciascuna volta soldi Cinque de denari et
soldi dieci per emenda al padrone: Et se
in Canipa lino Croco meta o vanzghe de cias
cuna generatione de biado o legumi se con
le ditte bestie grosse casesi in pena de soldi
dieci al Communo et soldi vinti per emenda al
padrone: Et se con pecore Castrati o simi
li casesi in pena de soldi uno al Communo et
per emenda al padrone soldi doi et per ciascuna

pecora o Castrato et per ciaschuna fiata: Et se co
le ditte bestie grosse daessero dano nelli magesi
caschi in pena per ciaschuna bestia et per ciaschuna
fiata in soldi uno al Comuno, et per emenda al
padrone soldi duj de denari: Et se con bestie
minute in denari sei per la pena del Comuno
et denari sei per la emenda del padrone: Et se
li predittj dani fossero comessi de notte se
dupplichi la pena et emenda: Et l'offitiale che
li dittj dani trovarà o chi l'Accusarà o de
nuntiarà se è de dj habbia la mità della ditta
emenda: et de notte habbia le tre parte: Et
le ditte pene nelle ditte maggesi date per li
sopra dittj Animali grossi et minutj se in
tendano quando per lo offitiale fossero trova
ti o per qualunq persona Accusatj o denun
tiatj havessero dato dano nelle ditte maj
gesi in quillo dj che havesse trovato o
nel seguente di et allora sieno tenute alla
ditta pena et emenda et nò altramente:
Et che le bestie trovate in Canouori dove
dano sia la mità della pena che quando fossero
trovate in Campo.

Della pena de quilli che darano dano in Canipa, o lino · R. XXXVj ·

Item ordenamo che qualunq persona fossi trouata denuntiata o Accusata, toglierè Canipa o lino de meta, o de Campo o de maceratoio gli sia pena per ciascuna biu cata soldi Cinq per la pena del Comuno et soldi dieci per la emenda al padrone dedi, et de notte se duppli chi la pena et la emenda: Et l'offitiali che trouassi lu Malefattore o vero l'Accusatore o denuntiatore habbia la mità della emenda se è de dj: Et se è de notte habbia le tre parte della ditta emenda.

Della pena de Chi togliesse Cananiccio · R. XXXVij

Item ordenamo che qualunq persona togliesse Cananiccio de Altri gli sia pena libre Cinq al Comuno et per emenda al padrone libre Cinq de denari: Et se non fosse contento lo ditto padrone alla ditta emenda la faccia estimare secondo la estima gli se deggia refare al padrone: Et se fossiro trouati dallo offitiale habbia quel tanto che è ditto de sopra.

Della pena de Togliesse fane fresche o simili frutti · R. XXXViij

28v

Item ordenamo che nisuna persona debbia cogliere fave fresche o simili frutti, cici, piselli, o altra generatione de legumi delle possessioni altrui alla pena de soldi cinque per ciasschuna persona et per ciasschuna fiata li fosse trovato de dì et per emenda al patrone soldi XX. Et de notte se dupplichi la pena et la emenda: Et l'offitiale che lo trovarà o che l'accusarà, o denuntiarà habbia la mità della emenda de dì: et de notte le tre parte: salvo no venisse alle suoi possessioni et giurasse nelle mano dello ditto offitiale che vene dalla sua possessione per quillo modo che se contiene nello capitulo dell'uva: Et quillo che giura sia maggiore de quattordici anni

Della pena de chi cogliesse frutti altruj. C.XXXIX.

Item ordenamo che no sia alcuna persona che debbia dar dano in alcuna generatione de frutti existenti nelle possessioni altruj, cioè ceresce, visini, amandole, nuci, persichi, ficchi, pera, mela, brognoli, aminnuali, azeroli, melagranate, mela cottogni et simili frutti; alla pena de soldi dece per ciasschuna persona fosse trovata per lo offitiale

denuntiato o Accusato per altri: Et per emenda al padrone solidi nove: Et chi cogliesse o portasse fori della possessione de altri da dece in su, cioe persichi, Melagranate et melacotogne, caschi in pena de soldi XX.ti da applicarsi al Comune, et per emenda al padrone soldi quaranta, de dì: et de notte se dupplichi la pena et la emenda: Et l'offitiale che lo trovarà o chi l'Accusarà, o che nuntiarà habbia la mità della ditta emenda de dì: Et de notte le tre parte: Et lo padrone della possessione possa se vole far estimare più la emenda questo non obstante, secondo la forma delli Altri Capitoli del presente Statuto. =

Che nissuno minore de XIIIJ. anni possa alcuna generatione de frutti arricare. R. XXXX

Item ordinamo Che nissuno Minore de quattordici Anni possa arricare alcuna generatione de frutti cioe, fave Persichi, Nuci, pera, Mela et simili frutti, a la pena che si contiene nelli Capitoli che parlano de chi darà dano in alcuna generatione de frutti: salvo non andasse accompagnato con persone maggiore del ditto tempo, come se contiene nel precedente Capitulo simile ad questo che chi possa arricare Une. =

Della pena de Chi intrasse in ortj altruj murati o chiusi. R. xlj.

Item ordenamo Che non sia alcuna persona che debbia dare danno in orto altruj, tanto delli ortj dentro, quanto de fore: Et qualunq persona ce fosse trovata Accusata o denuntiata intrare nelli dittj ortj per le mura et per le sepi o per lusscio o per alcuno altro loco senza licentia del signore ne che per lo intrare solamente caschi in pena al Communo de soldi quaranta et per emenda al padrone soldi quaranta de dj. et de notte se dupplichi la pena et la emenda ¶ Et se nelli dittj ortj se daesse danno in alcuna generatio ne de fruttj herbe odorifere o da magniare oltra la ditta pena caschi in pena de soldj Cin quanta de denari al Communo Et per emenda al padrone soldj Cinquanta de denari de dj et de notte se dupplichi la pena ¶ Et se con bestie grosse se daesse danno nelli dittj ortj caschi in pena al Communo de soldj .X. et per emenda al padrone soldi .XX. per ciascuna

volta et per ciascuna bestia: Et se con bestie
minute caschi in pena de soldi dui et mezzo
al Comuno et per emenda il padrone soldi diece
de dì. Et de notte se dupplichi la pena:
Et l'offitiale che lui trovasse o chi lo denuntias-
se o accusasse se lu danno è dato de dì habbia
la mità della emenda: Et se di notte le tre
parte. Et questo se intenda delli orti muri-
ti o circondati de sepe si dentro come di fore

Della pena de chi darà danno in selvj Altruj. xxv. ——— R. xlij —

Item ordinamo che se alcuna persona desse danno in selvi
personalmente tagliando et portando legne o arbori o por-
tando some caschi in pena ciascuna volta et per ciascuna
soma in soldi dece denari al Comuno: Et per emenda
al padrone soldi quindici de dì: Et de notte se dupplichi
la pena et la emenda: Et se nelle dicte selve
cioè in grandi se desse con bestie grosse cioè bo-
vine cavalline asinine porcine caprine et si-
mili caschi in pena al Comuno in soldi dui et mezzo
per ciascuna bestia et per ciascuna volta. Et
per emenda al padrone soldi cinque de dì: Et de
notte se dupplichi la pena et la emenda: Et se in
chiusure de selve paghi lo doppio

Della pena de chi darà daño p le pos-
sessionj altruj. ·ccxx· — Rx. xliij.

Item ordenamo che nessuna persona de qualunq ~~per~~ condi-
tione se sia, possa né degli licito de fare alcuna tra-
versa p la possessione altruj psonalmente o con bestie
alla pena de soldi doi et mezzo p ciascuna fiata che ce fos-
se trouata p l'officiali: salvo che se lo padrone l'accusasse
p la sementa colui ne pena al Commune de soldi cinq
al Commune et p emenda soldi doi et mezzo al padrone
p mezzenga psonalmente: Et con bestie a pparende ~~agg~~
~~tondo~~ la sementa: Et se alcuno facesse traversa tra-
recta o semeta p la possessione altruj seminata di qua-
lunq generatione de biade da mezzo Aprile fino a de-
finito metere psonalmente, colui ne pena de soldi cinq
al Commune et soldi dieci p emenda al padrone: Et se
con bestie grosse soldi dieci al Commune et soldi dieci
p emenda al padrone: Et l'officiale che lo trouara
dal ditto termine nõ finito meter habbia la metà
della ditta emenda: Et questo nõ se intenda quan-
do alcuno passasse psonalmente o con bestie
per le prone de alcuna possessione canto la
via p cagione della via guasta p la quale
habelmente nõ se potesse passar et a ditta

manifestamente apparesse guasta, in questo caso o simili no sia tenuto a pena: Et alla ~~pena~~ ditta pena similmente sia tenuto chi facesse carreggia per la possessione altrui: Et lo presente Capitulo no habbia luoco quando alcuna persona facesse le ditte tragiette al tempo delle vendebie et al tempo dello carregiar del grano: Et habbia loco nel ~~[illegible]~~ piano de foligno fine alli Confini della montagna per la licentia del padrone della possessione et no in altro modo: Et questo no se intenda per chi andasse uccellando cacciando o mesurando o simile exercitij facendo.

Della pena de Chi dara dano alla api. R. xliiij

Item ordinamo che se alcuno dara dano de di nelle arne delle api o nell'arbore, dove stessero essi api guastando, o co gliendo fabriche de mele Caschi in pena al Comuno in soldi Cento de denari: et per emenda al padrone soldi Cento: Et de notte se duppli chi la pena et la emenda: Et altro che sia licito al padrone no essendo contento della ditta emenda che far' estimare pui lo suo dano: Et l'officiale che lo trovara o chi l'accusara o denuntiara, habbia la mita della ditta emenda de di, et de notte le tre parte.

Dellu dano deto co pulli o simili Animali. R. xlv.

32v

Item ordenamo che qualunq persona daesse dano con alcuna generatione de pulli, o simili Animali, ni alcuna generatione de frutti existenti ni orti. Ara o qualunq possessione de spetiale persona p ciascuna volta, et p ciascuno pullo o simile Animali, casdi in pena de denari sei al Commune et p emenda al padrone denari dodeci: Salvo che se lu padrone volesse far estimar piu il suo dano p li sia tenuto.

Che se possa dare licentia del suo ... ... Rx. xlvj

Item ordenamo che ciascuna persona della Citta del Contado o destritto de Folig.o o habitanti q.li sia licito et possa dar licentia del suo a chi gli piacera dentrar nelle possessioni loro, et coglierne frutti, et levare, et p quelle passar o trascinar et simile cose far con giumento de chi daesse licentia: Et Ancora p ogni cosa p la quale et no de bestie se possa dar licentia p lu padrone della possessione: Ma tutte le cose predette se intendanno con questo che la ditta licentia apparischa p bolletta sottoscritta de mano del

Notaro del bancho delli dani d(i)c(t)i doue seggano scrit
to l'Anno, lu mese, et lu di; Et la ditta licentia sa(ra) in
effetto per un mese tanto dal di che se e sottoscritto
l'offitiale: Et questo se intenda quando alcuna
persona dasse licentia à una altra, ma non se possa
dar per la Vniversità della villa per fra li Comuni
suoi, ne una villa all'altra: Et ancora dentro
alli Confini non se possa dar licentia per alcuna
persona ne per alcuno modo del pascurare cioe
de bestie ne tar dallu Antato stare dentro alli
Confini:

Della pena de Chi darà dano In prati, o signati o vsati da falciare — R(ubrica) xlviij

Item ordenamo Che qualunq(ue) persona darà dano In
alcuno prato de speciali persone lo quale fosse si
gnato o vero usato da falciare caschi in pene de
soldi Cinq(ue) de denari al Comuno, et per emenda al
padrone soldi vinti per ciascuna soma o meno
et ciascuna fiata: Et se nelli dicti prati fa
cesse o portasse fieno falciato se dupplichi
la pena et la emenda de di, et de notte in ore
se dupplichino le ditte pene: et se nelli dicti pra
ti alcuno dasse dano con bestie bovine

Cauallini Mulini, Asenini porcini et Capprini voelendo
et Calpistando Cassi si ripena ele soldi doi al Comuno
per ciascuna bestia et per ciascuna volta: Et per
emenda al padrone soldi cinq de denari: Et se darà
dano con bestie minute cassi si ripena al ditto Com
muno de soldi uno per ciascuna bestia et per ciascuna
na fiata: Et per emenda al padrone in soldo uno:
Et che sia licito à ciascuna persona ad che se apper
tenesse el ditto prato, et loro famiglia o fanti cac
ciar delli ditti prati quilli che personalmente
o con bestie ci daessero dano tore liendo li ditti Ani
mali Arme panni o altri peni senza pena et
bando: Et quelli assignare allo offitiale delli
dani dati in termine de doi dì: Et s'ille
allo giuramento de chi si danessi accento il
dano nelli ditti prati et lo ditto Capitulo
habbia loco da S.ta Maria de marzo fine a mez
zo settembre.

Del giuramento debbia dare lo Sindico alli et homini della sua villa. C. xlviij

Item ordenamo che ciascuno sindico del contado
et della Montagna de Fuligno sia tenuto et obli
gato sotto la pena de lire cinque de denari de dare
el giuramento a tutti et singuli homini del
la sua villa da anni xiiij insu per ciascuna fia
ta che fosse la villa sua accusata de alcuno
dano, o recchiesta ad excusare tante volte quan
te volte fossero accusati o recchiesti ad excu
si de alcuno dano pertenente alla sua villa in
questa forma, cioè che lo ditto sind(ico) è sia tenuto
et obligato nel dar dello ditto giuramento de
domandar li ditti homini della sua villa se
issi o alcuno della sua famiglia masculi o
femine havesse fatto o havesse veduto chi
havesse fatto quello dano dello quale fosse
la ditta villa accusata o recchiesta ad excu
sa della qual pena le due parte sia dello offi
tiale che trovarà lo ditto fatto et una parte
delle tre parte sia dello Comuno de Fuligno.

Che se possa accusare no obstante che li dano fosse fatto passati doj mesi.

R. xlviij

Item ordinamo Che qualunq. persona fosse de nuntiata o Accusata de alcuno dano dato de dui mesi, et lu dano fosse fatto nati alli ditti dui mesi de quillo medesimo Anno del quale fosse Accusato, no possa ne voglia hiato ad Alcuno excusarse dello dano predetto che si estato fatto de quilli dui mesi ma prima: Et l'offitiale delli dani dati, no debbia admetterli, ne intender la ditta excusa p. alcuna modo. —

De Chi da esse dano Con bestie in vigne altruj — R. lta —

Item ordinamo Che qualunq. persona daesse dano in vigne altrui con bestie grosse da mezo Marzo, fine a Kl: de Novembre caschi in pena al Comuno de soldi: de soldi dieci et p. emendar al padrone soldi vinti p. ciascuna bestia et per ciascuna fiata: Et con bestie minute p. ciascuna bestia et ciascuna fiata in denari sei al Comuno et p. emendar al padrone soldi uno: Ma le bestie Caprine siano annumerate co le

Grosse: Et questo se intenda per lo intrare solamente
non corrodendo ne facendo danno: Altramente
incorrano nelle pene, che se contiene nelli capi
toli che de tale materia parlano: et per lo resto
dello danno casculino nella mità della ditta
pena, et emenda: Et di notte se dupplichi
la pena et la emenda.

Che la villa no sia tenuta a pena se da lu malefattore d'uno mese delli doi. R. li

Item ordinamo che quando fossi accusata al
chuna villa de doi mesi: Et lo Sindico dassi
se lo Malefattore de uno mesi non trovando
altro malefattore dell'altro mese la villa non sia
tenuta à Contumacia ne ad pena salvo ad
provarsi quillo che sia vicino el danno che sia
nesse recevuto lu danno de ambedoi li mesi al
lora sia tenuta la villa alla pena et alla
emenda.

Della malitia et negligetia delli Sindici. R. lij

6

35v

Item ordinamo che se alchuna villa o persona fosse accusata havere dato danno con dui o tre o piu generationi de bestie overo Animali et la villa non trovasse Malefattori se non de una generatione et se quilli assignasse in malefattori, la villa non sia tenuta à pena ne à Contumacia per nessuna generatione salvo lo sindico per sua malitia o negligentia non havesse assignato o assignasse li malefattori delli quali havesse havuta notitia de piu animali o de giumenti secondo la notitia et la informatione à lui data. In questo caso sia tenuto lo sindico per la sua malitia o negligentia et caschi in pena de libre cinq. de denari della qual pena la mità sia del Comuno de Foligno et l'altra mità sia dello offitiale che lo trovasse: et se fosse negligente lo ditto sindico et ciascuno sindico delle ville o castella del

Contado et destritto de Foligno et per la malitia non notificasse alla sua villa o Castello tutte et singule aduse che per lo ditto offitiale delli dani dazi gli serà imposto ~~dette~~ degga notificar illi ditte ville et Castelle et farne le excuse si come è tinuto per la forma delli ditti Statuti et non facendo et non reportando allo ditto offitiale li Malefattori et quilli che se tronasse haver dato dano, sia tenuto et castigo in quella medesima pena che con tenuta la villa et alla emenda: Et non sia tenuta la villa.

Dello mozzare dello legname o Arborj. R. liij.

Item ordenamo et dicemo che qualunque persona mozzasse olmi Cerque Aluani pioppi Salci o altri arbori domestici stanti in lauorativi termini trapposti sa si in pena al Comuno Soldi X. et per emenda al padrone Soldi Cinquanta: Et non stando contento el padrone alla emenda possa far estimar lo suo dano: Et se in sepi fossati o limiti o vocabuli

nati da loro gli sia pena al Commune soldi cinq(ue) et p(er)
emenda soldi vinti: Et se tagliasse nelli ditti lo
chi o canasse quali fossero da trasfora o simili ad
quilli casesi in pena al Commune soldi doi et p(er) emē
da al padrone soldi cinq(ue): Et qualunq(ue) persona sfras
scasse o tagliasse ditti arbori p(er) legni o p(er) frondi
casesi in pena al Commune de soldi cinq(ue) et p(er) emenda
al padrone soldi vinti; sempre intendendo che el
padrone possa far stimar lu suo dano se vorra:
Salvo che si calesse in simili arbori et tagliasse una
bracciata de legnicie simile casesi in pena de
soldo uno al commune et soldi cinq(ue) al padrone p(er) emē
da

Dello strampolare o mozzare vite in vigne altruj — R. liiij —

Item ordenamo che qualunq(ue) persona mozzasse o
strampolasse vite de vigne altruj casesi in pena
al Commune de soldi dieci et p(er) emenda al padrone
quaranta: Et se con bestie strampolasse cada in

pena al Commune de soldi cinque et per emenda al pa-
drone soldi uinti per ciascuna uite et per cias-
cheduna uolta.

De quilli che tagliassero decorrenti in Selue altrui . . . Rx . lv .

Item ordenamo che qualunque persona tagliasse de
correnti in selua de altri cada in pena al Commune
per ciascuno decorrente soldi doi, et per emenda
al padrone soldi cinque.

Dello Fare delli maglioli in vigne Altrui . . . Rx . lvj

Item dicemo et ordinamo che non persona alcuna de fare
maglioli in vigne altrui, senza licentia del padrone sot-
to la pena de denari dodeci per uite doue se trouasse
esser fatti ditti maglioli: et doue non lassasse tre sara-
menti nel capo necessarij dellanno proximo passato uer-
so la uite pagi per emenda al padrone per ciascuna uite
soldi cinque et sotto la pena del Commune soldi uinti in tutto.
Et se alcuna persona togliesse li ditti maglioli etiam
con licentia del padrone et non lassasse li ditti tre capi,
uero saramenti uerso la uite, cada in pena de soldi uinti
al Communo in tutto, et de soldi cinque per emenda al

padrone per uiti: et sempre sia licito al padrone
far estimare il dano suo no stando contento alla
ditta emenda.

Dello Canare o mozzare Arborj frutt tiferj. XXX. — R. lvij

Item ordenamo che qualunq persona taghiasse o canasse
arbori domestici et fruttiferi, cada in pena de soldi
XX al commune et per emenda al padrone libre cinq de
denari per ciascuno arbore et per ciascuna fiata:
Et non essendo contento el padrone possa far
estimare el suo dano: Et per ciaschuno ramo sfras
sciato o taghiato paghi per nome de pena al commune
soldi cinq et per emenda al padrone soldi trenta: Et
si alvasse o scorzasse per la mità della scorzeria
paghi de pena al commune soldi XX: et per eme
da al padrone libre cinq de denari: et se con
bestie grosse se daesse dano al sopra ditto modo
paghi al commune per la pena soldi X et per emenda al
padrone soldi cinquanta: Et habbia loco lo sopra

ditto statuto nelli arbori che fruttano et menano frutti et quando se trovassi el malfattori: Ma quando fossero arbori che anco non fossero da frutti che al lora paghi el vero malfattore fiorino uno del quale la mità sia del communo per la pena et lal tra mità del padroni per la emenda: Et quando non si trovassi malfattori che li ville sono obli gati per la emenda del padroni se non secondo la estima se farà per li estimatori eletti per li offitiali maggiori: Ma ben paghino la pena del communo predicto.

Del modo del pegnoriggiare li danj j datj — lviij

Item ordenamo che li offitiali delli dani dati non pos sa togliere più che una tenuta in dani dati in villa o per la villa spetiale persona: Excepto non havessi più et diverse accusi o inventioni contra la villa o spe tiale persona per la qual tenuta o pegno debbia ha ver denari sei per ciascuna: Et se fossi Animali denari: x y: Et se contrafacessi caschi in pena de liver cinq de denari per ciascuna fiata, et li comm

siano tenuti querelar al tempo dello sindicato del

ditto offitiale et dare fede allo sindico et alli homi

ni della villa con juramento de tutti et della

maggiore parte de essi: Et si gravasse per accuse date

alla villa delle quali accuse lo sindico non havesse

dati li malifattori, lo ditto offitiale non possa ne

debbia gravar altra persona che lo sindico: ex

cepto lo sindico non comettessi la gravatione

li soi homini o parte de essi tanto per l'accuse

quanto per le emendo

Delle bestie che daessero dano al tempo delle sementi mettendo altrui. lviiij

Item ordenamo che qualunq persona daessi

dano con bestie bovini, Cavallini, Asinini o al

tre bestie grosse in qualunq generatione de bia

do caschi in pena al comuno per ciascuna bestia

et per ciascuna fiata soldi doi et denari sei

al comuno: Et per emenda al patrone soldi cinq:

et l'offitiali che lu condenpnerà habbia la mità della emenda: et non essendo contento el padrone possa fare estimare lu suo danno.

Dello sciacquare delle possessioni acquose. — lx —

Item ordenamo che qualunque persona havesse possessione acquosa et dove l'acqua se nci calasse per tempo de pioggia et non havesse sciacquo li sia licito et possa domandare lo ditto sciacquo tra vicino et vicino et fare un sulco scopato o vero una fitta de vanga oltra lo ditto sulco con volontà et accordo delli vicini padroni delle ditte possessioni dello danno che ne recevessero li ditti vicini padroni delle ditte possessioni per lo ditto sciacquo ad estime de doi boni homini: et se in alcuna possessione nascesse o surgesse l'acqua et per non havere sciacquo la ditta possessione se angustiasse similmente possa dimandare lo sciacquo et sempre per lochi più corti et meno dannosi.

39v

Dello retrare delle accuse . lxj .

61 Item ordinamo che ad ciascuno Accusatore sia licito et possa retrare l'accusa che havessi fatta de più et diversi persone, et de più et diversi Animali de più et diversi tempi, et de più et diverse cose et sia tenuto et debbia pagare per abolitione o cassatura allo offitiale delli dani dati quillo che fossi accusato soldi cinq(ue) in tutto et non più: et che l'offitiale receva ditti denari et allo dispositario delli dani dati li debbia rassignare per lo comuno de foligno: attento lu ditto offitiale per sua fatiga ha lo suo debito salario: et se l'offitiale li contrafacessi, caschi in pena per ogni soldo che più facessi pagare soldi: XX. de denari da esser applicati ipso facto al Comuno de folig(n)o: et questo habbia loco non obstante alcuno altro statuto o Capitulo che parlasse in contrario: et per declaratione del ditto Capitulo volemo che

se intenda et sia licito ad ciascheuna persona
che hauessi accuto, o che l'hauesse dato de ogni
tempo et ogni uno piacer' uetrar' il ditto accuto
fatto per quella persona et ad correr mai tempo

Delly pratj de doj stara o da doi stara ingio —— lxij.

62 Item ordenamo et statuemo che qualunque persona
accutasse ele prato el quale fosse stara doi o me
no che lo ditto accutatore nō possa domandare
la emendone ne la pena che se contiene nello capi
tulo delli prati ma che da doi stara ingio
degga hauer' doi boni homini eletti per lo ditto
offitiale et far' estimar' el ditto danno et repor
tarlo allo offitiale delli danni dati et l'offita
le gli debbia far' refar' et restituire la ditta
emenda: Et se per inuentione il ditto offitiale
trouasse animale o animali nel ditto prato che per la
pena del comuno debbia farsegli pagar' soldi doi
ciascheuna bestia grossa, et soldo uno per ciascheuna
bestia minuta et per ciascheuna fiata: Et la emen
da del padrone per estima come e ditto de sopra —

40v

Del daño dato in vigne con bestie dal primo dj de aprile fine adj ultimo de maggio. lxiij

63 Item ordenamo che qualunq persona dessi dano con qualunq generatione de bestie in vigne de altri dal p.o dj de Aprile p fine adj ultimo de Maggio guastando o vedendo caccili ne armanendoce cassi gli sia ~~[illegible]~~ pena sold. doi al Comuno et p emenda al padrone sold. dieci: Et remanendoce la cas gli sia soldo uno al comuno: et p emenda al padroni sold. cinq. p ciascuna vite et p ciascuna fiata.

Della pena de chi canasse postimi nj de arborj domestici - lxiiij -

64 Item ordenamo che qualunq persona cavasse postimini p poner cioe arbori domestici come Piro Milo, Ulmo et pioppi, et simili a questi, stando in terreni ~~[illegible]~~ inculti come è cultura sodi sepi buschi, frattali o fossata, cioe de possessione in culta gli sia pena p ciascuno postime soldo uno p la pena del comuno et p la emenda del padrone sold. doi.

Che nõ se getti in vie o strade alchuna generatione de terreno · lxv ·

6. Item dicemo et ordinamo che nõ sia alcuna persona che ardisca, ne presuma de gettar in via overo strada nissuna generatione de terreno tanto canatura de fossata, quanto altro terreno salvo tal persona nõ l'abbreviasse bene et diligentemente, et li fatto modo che la ditta via o strada se venga a mantener senza fango sotto la pena de soldi trenta de dinari, et che nõ se possa rescoter la ditta pena se prima nõ sia ~~fatto~~ metter in executione come è ditto de sopra: Et essendo in loci dove fossi difficili nõ haver la ditta trea per abbreviar le ditte vie o strade come è ditto de sopra, li sia licito de gettar terreno o canatura de fossati et eseguir et far come per lo offitiale li se comandarà.

41v

Che non se possa inpedire alchuno sciacquatoro de acqua — lxvj

66. Item dicemo et ordinamo chi non sia alcuna persona chi ardisca ne presuma de impedir alcuno sciacquo de acqua, tanto de fossata de acqua morta, quanto de acqua viva, et maxime quando fosse danno de spetiale persona, o vero fosse cagione de guastar via: Et cosi de questo qualunque persona ne recevesse danno gli sia licito et possa far acconciar lo ditto impedimento del ditto curso dell'acqua alle spese del ditto malefattore: Et li ditti offitiali gli ne debbian summaria et expedita executione: Et lo ditto malefattore cada in pena de libre cinque de denari, et sia obligato alla emendatione de chi recevesse il danno e per comandamento come è ditto de sopra.

Che lacconciare delle strade et cavare delli fossatj lo facciano li lavoratorj — lxvij

Item ordenamo che s'acconciarò delle strade et cava
ve delli fossati se ritenen et debbia fare
tutti quilli che sonno lavoratori delle dicte
possessioni per quilli medesimi modi et forma
che nelli sopra ditti capitoli se contiene —

Come se debbiano acconciare le vie vi cinale — ccc — lxviij —

68 Item dicemo et ordenamo che le vie vicinali se
debbiano acconciare et mantenere in questa forma cioè che
quando doi o tre o più vicini insieme per volere accon
ciare la ditta via vicinale: che gli sia licito de
rechieder l'altri vicini appertenenti et adiacenti
o vero vicinali che li sia licito per gire alle loro pos
sessioni: et li ditti tali debbiano ~~attenere~~ attenere
et intervenire ad acconciare la ditta via: et quando
li ditti tali non volessero intervenire ad acconciare la ditta
via li ditti rechieditori lo possano fare et far fare
alle spese delli sopra ditti rechiesti overo la rata lo
ro: et che lo ditto officiale che sarà sopra le ditte
vie lo debbia dare aiuto et favore et fare execu
tioni et imponere pene ad istantia delli sopra ditti
rechieditori —

Che non se possano inpedire le vie vicinali ~ lxviiij ~

69 Item dicemo et ordinamo che nessiuna persona che ardisca, ne presuma de impedir ne de far cosa alcuna in via vicinale ditte de sopra, la quale fosse cagione che se potesse usar con baratte con bigonze, o con altre cose pertinenti all'uso delle ditte vie sotto la pena de libre cinque de denari per ciascheduna volta.

Che done le pene nel presente statuto se applicano al Communo se Intendano essere applicate al communo sindicato et vniversita de Rasiglia ~ lxx ~

70. Item dicemo, statuemo, dechiaramo, et ordenamo ad removere ogni dubbio chi per l'auuenir potesse interuenir che tutte le pene applicate al Communo per li ditti damni dati, nelli capitoli di sopra ditti, delli ditti statuti se intendano esser applicate, et cosi l'applicamo allo Communo, sindicato, et vniuersità del

Castello de Rasiglia, et cosi se intendano li Castelli sopradicti, no obstanti chi se ni allegano se dette declarate al Commune de Folig.to

Della pena de chi canasse fossato communo senza licentia del vicino lxxj

Item dicemo, statuemo, et ordinamo che qualunq persona canasse fossato communo fra se et lo vicino suo in tutto gettando dalla parte sua o in qualunq altro modo senza licentia del vicino, caschi in pena al Commune de Rasiglia de sold. vinti de denari, et emenda al padrone sold. vinti.

Contra foristiero ch dara dano personalmente, o con bestie lxxij

Item ordenamo che qualunq foristiero fara dano nel contado et destretto de Folig.to in ciaschun dano dato personalmente o con bestie, se possa piglare, et menar lui, et lo bestiame dallo offitiale delli dani dat. o da spetiale persone senza pena et bando, et che bestie assignar illo

43v

offitiali sia tenuto et ditto offitiale tenerlo
constretto et farghi pagar la pena et la emenda
secondo la forma delli statuti: et converso fa
cendo perda del suo salario per la pena et per
la emenda secondo la forma delli statuti
che de tal daño parla: Et caso che lo ditto fo
restiero non si potesse menar, che l'offitiale delli
dani dati sia tenuto et degga per vigore del
suo offitio et per vigore dello presente statuto tor
la ditta pena ad requisitione de chi havesse
receuto il daño formar lo processo contra
lo ditto forestiero, et condanarlo alla pena et
alla emenda secondo la forma dello ditto sta
tuto: Et che se per alcuno tempo esso venisse nelle
forze del Commune de Foligno lo offitiale delli
dani dati che sera per li tempi ne possa et deg
ga far la debita executione et refectione
delle spese.

Della pena de chi retiene porci drento alli Confini — C. lxxij

166 r

1639 die 3 xbris

Exhibit et mal[...]

Con[...]

Item si ordina che nisuna persona di qual
si voglia stato grado, o condizione ardisca
o presumma retener drento li confini nel
pertinentie del ditto Castello de Ratigliano
piu de doi porci in numero et de quelli
ogni volta che saranno trovati a dar danno
sia tenuto el padrone alla emenda et
alla pena, et caschi in pena de un grosso
per porcho per ogni volta: et se alcuno sara
trovato retener drento detti confini piu
de detti doi porci in numero, sebben che
non sieno trovati a dar danno ma drento delli
confini in dette pertinentie caschi in pena
de bolognini uinti per porcho che sara
trovato retener de piu oltra li detti doi por
ci, et per ogni volta che sara trovato rete
nerceli drento li detti confini

44v

Delle pene Contra forastieri — R. lxxiiij.

Item dicemo et ordinamo che qualunq. forastiero sarra trovato dar danno personalmente nelli Confini et drento li Confini nelle pertinentie del Castello de Roligliano, caschi in pena per ogni volta di messo scudo se con bestie grosse, caschi in pena de doi Carlini per bestia per ogni volta se con bestie minute caschi in pena de un Carlino per bestia per ogni volta quale pena se intenda in corta etiam trovandoli le bestie sole senza pastore et ogni volta che se trovarando bestiami de forastieri nelli confini et drento li Confini nelle ditte pertinentie grossi, o minuti, se bene non facessero danno caschi in pena il padrone de essi per ogni bestia grossa de doi grossi per ogni volta et per ogni bestia minuta di un grosso, e di notte si duplichi la pena. —

Della pena di chi darà dãno con Porci R.a lxxv

Ité dicemo, et ordenamo, oltr' à quel che, è ordenato nel presente Statuto, sotto la R.a lxxiiij, che se alcuna persona di qualsivoglia stato, grado, o conditione, con li suoi porci di qualsivoglia sorte, o età sieno, darà dãno facendo fosse in qualsivoglia sorte de biadi, o legumi, o prati segniati, o usati da falciar, o ltorti cada impena F per l'emenda del Padrone, di mezo grosso per ciascuna fossa nel che si possa proceder per accusa, Inquisitione, Inuentione, et in ogni altro meglior modo.

F. di un bolognino per ciascuna fossa da applicarsi all' officiale del danno dato et

[illegible]
[illegible]

46v

47 r

47v

Massari et Sindici consignorno il libro

al Bernardino a Giovanni et Ravagli nel qual

libro ci sono carte quaranta sette —— 47

Presente tutto il conseglio massari Bartolomeo di

Giuseppe Giacomo Monari Sarti di Giacomo

Tomasso di Pallotto et Sindico di Adriano